Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 25

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 31 gennaio 1942 - ANNO XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nel Regno e Colonie | Abb. annuo | L. 100 | All'Estero | Abb. annuo L. 200 |
| | » semestrale | » 50 | | » semestrale » 100 |
| | » trimestrale | » 25 | | » trimestrale » 50 |
| | Un fascicolo | » 2 | | Un fascicolo » 4 |

ALLA PARTE SECONDA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nel Regno e Colonie | Abb. annuo | L. 60 | All'Estero | Abb. annuo L. 120 |
| | » semestrale | » 30 | | » semestrale » 60 |
| | » trimestrale | » 15 | | » trimestrale » 30 |
| | Un fascicolo | » 2 | | Un fascicolo » 4 |

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo. . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

**1941**

REGIO DECRETO 14 giugno 1941-XIX, n. 1558.
**Approvazione dello statuto del Registro aeronautico italiano** . . . . . Pag. 409

REGIO DECRETO 5 dicembre 1941-XX, n. 1559.
**Erezione in ente morale della Fondazione « Borsa di studio Arturo Malignani », con sede presso il comune di Udine** . . . . . Pag. 412

REGIO DECRETO 8 dicembre 1941-XX, n. 1560.
**Istituzione di un Regio consolato di 1ª categoria in Salisburgo** . . . . . Pag. 413

**1942**

REGIO DECRETO 22 gennaio 1942-XX, n. 8.
**Aumento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali** . . . . . Pag. 413

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1942-XX.
**Aumento del prezzo di vendita al pubblico dei prodotti derivati del tabacco** . . . . . Pag. 414

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1942-XX.
**Aumento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali di produzione diversa dal Monopolio e dei tabacchi lavorati esteri** . . . . . Pag. 414

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 2 gennaio 1942-XX.
**Conferma in carica del presidente dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, con sede in Torino; nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma e conferma in carica del presidente dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari.** Pag. 415

DECRETO DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LE FABBRICAZIONI DI GUERRA, 28 gennaio 1942.
**Blocco e requisizione di manufatti di rame** . Pag. 415

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

**Ministero della guerra:** R. decreto-legge 17 novembre 1941, n. 1494, riguardante le variazioni matricolari da iscriversi sullo stato di servizio degli ufficiali del Regio esercito richiamati alle armi durante lo stato di guerra. Pag. 416

# LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 14 giugno 1941-XIX, n. 1558.

**Approvazione dello statuto del Registro aeronautico italiano.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1513, convertito nella legge 25 marzo 1937-XV, n. 667, sull'ordinamento del Registro italiano navale ed aeronautico;

Visto il R. decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1912, che istituisce il Registro aeronautico italiano;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica d'intesa con i Ministri per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Sono approvate le norme dell'annesso statuto del Registro aeronautico italiano, firmato d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1942-XX*
*Atti del Governo, registro 441, foglio 91.* — MANCINI

---

**Statuto del Registro aeronautico italiano (R.A.I.)**

Art. 1.

*Costituzione dell'Istituto e sua sede legale.*

Il Registro aeronautico italiano (R.A.I.) costituito ed eretto in ente morale con R. decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1912, ha sede in Roma ed è regolato dalle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

*Compiti dell'Istituto.*

I compiti dell'Istituto sono:

1) l'esame dei progetti, la sorveglianza sulla costruzione, sulla riparazione, sulla revisione degli aeromobili civili e dei relativi organi motopropulsori;

2) il controllo, anche durante il loro esercizio, delle buone condizioni di navigabilità degli aeromobili e l'accertamento delle avarie;

3) il rilascio, agli effetti delle leggi e dei regolamenti sulla navigazione aerea:

a) del certificato di navigabilità;

b) del certificato di collaudo agli alianti libratori;

4) la rinnovazione periodica del certificato di navigabilità;

5) la tenuta del registro dei certificati di navigabilità e del registro dei certificati di collaudo degli alianti libratori;

6) il collaudo dei materiali, degli accessori e delle parti staccate degli aeromobili civili e dei relativi organi motopropulsori; il rilascio dei relativi certificati;

7) la omologazione dei prototipi degli aeromobili, dei motori e degli accessori; l'approvazione delle modifiche;

8) l'abilitazione degli aeromobili civili alle varie specie di navigazione o servizi; il rilascio del relativo certificato;

9) l'esercizio delle funzioni tecnico-amministrative, scientifiche e statistiche che gli fossero attribuite dal Ministero dell'aeronautica;

10) la pubblicazione del libro registro degli aeromobili civili;

11) le funzioni di perito tecnico nelle attività aeronautiche civili, meccaniche ed affini, su richiesta delle Amministrazioni dello Stato, di enti o persone private.

Per i servizi sopraelencati l'Istituto provvede alla compilazione di appositi regolamenti tecnici nei modi di cui all'art. 11 lettera *b*).

Art. 3.

*Validità dei certificati rilasciati dall'Istituto.*

I certificati rilasciati dall'Istituto nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente art. 2 fanno fede a tutti gli effetti di legge e, salvo prova contraria, costituiscono presunzione in favore dell'aeromobile.

Art. 4.

*Esclusività delle funzioni conferite all'Istituto.*

Nessun altro ente nazionale od estero può esercitare le funzioni demandate al Registro dal precedente art. 2 giusta quanto dispone l'art. 4 del R. decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1912.

Art. 5.

*Obbligatorietà delle sorveglianze sulla costruzione e sulla efficienza degli aeromobili civili.*

La sorveglianza sulla costruzione di tutti gli aeromobili civili, delle loro parti e sulla riparazione e revisione dei medesimi, è obbligatoria; è parimenti obbligatorio il controllo delle buone condizioni di navigabilità durante tutto il periodo del loro esercizio.

Art. 6.

*Servizi nell'Africa italiana e nei Possedimenti.*

Nei territori dell'Africa italiana e nei Possedimenti, ove non esistono uffici od agenzie del Registro, le rispettive funzioni sono affidate all'autorità locale aeronautica, con le norme emanate dal Ministero dell'aeronautica di concerto con quello dell'Africa Italiana per i territori dell'Africa italiana, nonchè con quello delle finanze qualora riguardino il personale o materia comunque di competenza del Ministero delle finanze.

Art. 7.

*Accordi con Istituti esteri.*

L'Istituto ha facoltà di promuovere accordi con Istituti esteri aventi finalità analoghe a quelle da esso perseguite, quando ne ravvisi la opportunità, onde rendere più sollecite e meno onerose le operazioni di accertamento delle buone condizioni di navigabilità degli aeromobili nazionali ed esteri ai fini del rilascio e del rinnovo dei relativi certificati, nonchè la eventuale sorveglianza delle riparazioni e delle revisioni.

Questi accordi debbono avere carattere di reciprocità e la loro stipulazione è subordinata alla approvazione del Ministero dell'aeronautica.

Art. 8.

*Accordi con Governi esteri.*

L'Istituto, previa autorizzazione del Ministero dell'aeronautica, può stabilire accordi con Governi esteri per il riconoscimento della validità delle operazioni da esso eseguite applicando le norme delle convenzioni internazionali o quelle della legislazione dei Governi esteri interessati.

Art. 9.

*Gli organi centrali dell'Istituto.*

Gli organi centrali dell'Istituto sono:

il presidente;

il Consiglio di amministrazione;

il Comitato direttivo;
il Comitato tecnico aeronautico;
la Direzione centrale.

Art. 10.

*Del presidente dell'Istituto.*

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto e l'alta direzione di esso; convoca e presiede le adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato direttivo; vigila sull'andamento tecnico e amministrativo dell'Istituto.

E' nominato con decreto Reale su proposta del Ministro per l'aeronautica, sentito il Consiglio dei Ministri.

Può delegare temporaneamente ad esercitare le sue funzioni un membro del Comitato direttivo.

*Durata della carica.*

Il presidente resta in carica cinque anni e può essere riconfermato.

Art. 11.

*Del Consiglio di amministrazione.*

a) *Sua costituzione*:

Il Consiglio di amministrazione è così composto:

1) il presidente dell'Istituto che è il presidente del Consiglio d'amministrazione;

2) il direttore generale dell'aviazione civile e del traffico aereo del Ministero dell'aeronautica;

3) il direttore generale delle costruzioni e degli approvvigionamenti del Ministero dell'aeronautica;

4) un consigliere di Stato;

5) il presidente della « Reale unione nazionale aeronautica »;

6) due membri nominati dal Ministro per l'aeronautica;

7) il presidente della Federazione nazionale fascista esercenti imprese trasporti aerei;

8) il segretario nazionale della Federazione nazionale fascista della gente dell'aria;

9) un membro designato dall'Unione italiana di riassicurazione;

10) un membro designato dal Consorzio italiano delle assicurazioni aeronautiche;

11) un membro designato dalla Confederazione fascista degli industriali per l'industria italiana delle costruzioni aeronautiche;

12) un membro designato dalla Confederazione nazionale fascista delle aziende del credito e delle assicurazioni.

I consiglieri d'amministrazione di cui ai numeri 4), 6), 10), 11) e 12) restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Se nel corso del quinquennio si formeranno vacanze tra di essi, sarà provveduto alla loro sostituzione; i nuovi membri dureranno in carica pel residuo del quinquennio.

Il Consiglio d'amministrazione si riunisce in sessione ordinaria in Roma almeno due volte all'anno (una volta in primavera e una volta in autunno).

Il direttore centrale partecipa, senza voto, alla riunione del Consiglio d'amministrazione e funge da segretario.

b) *Compiti.*

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto:

esamina ed approva il bilancio preventivo e consuntivo;

esamina ed approva i regolamenti tecnici e le relative modificazioni già sottoposti all'esame del Comitato tecnico aeronautico;

esamina ed approva le tariffe dell'Istituto e le relative modificazioni;

propone i regolamenti di cui all'art. 19 e le relative modifiche,

esamina ed approva gli accordi con altri Istituti e con Governi esteri, proposti dal Comitato direttivo;

stabilisce i criteri di massima per le pubblicazioni dell'Istituto;

può deliberare su qualsiasi altro argomento di cui sia stata chiesta l'inserzione nell'ordine del giorno da uno dei suoi membri.

c) *Validità delle deliberazioni.*

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio e la votazione a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto decide il voto del presidente.

Le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione sono sottoposte all'approvazione del Ministro per l'aeronautica.

Art. 12.

*Del Comitato direttivo.*

a) *Sua costituzione.*

Il Comitato direttivo è così composto:

il presidente dell'Istituto che ne è il presidente;

due membri del Consiglio di amministrazione designati dal Consiglio stesso;

il direttore centrale.

Il presidente, quando si tratta di argomenti amministrativi, invita ad assistere alle adunanze del Comitato direttivo, senza voto, i revisori dei conti.

b) *Compiti.*

Il Comitato direttivo provvede alle nomine, promozioni, revoche dei funzionari dell'Istituto, con l'osservanza delle norme all'uopo stabilite nel regolamento di cui al successivo art. 19; sovraintende ai servizi dell'Istituto e li regola in conformità del presente decreto, dei regolamenti, dei bilanci e dei criteri di massima sui quali si sia pronunciato il Consiglio di amministrazione; sottopone all'esame di questo tutte le proposte che ritiene utili all'Istituto; adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo a darne comunicazione alla prima riunione.

c) *Validità delle deliberazioni.*

Le deliberazioni del Comitato direttivo sono valide con la presenza di tre membri e in base a voto di maggioranza; in caso di parità di voti decide il voto del presidente; delle deliberazioni viene redatto un verbale il quale devesi comunicare al Consiglio di amministrazione per quanto è di competenza di questo.

Art. 13.

*Del Comitato tecnico aeronautico.*

a) *Sua costituzione.*

Il Comitato tecnico aeronautico è composto di otto membri.

Due membri sono nominati dal Ministro per l'aeronautica e cioè:

un ufficiale generale o superiore del Genio aeronautico; oppure un funzionario tecnico della Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo;

un professore delle scuole d'ingegneria aeronautica del Regno.

Cinque membri sono nominati dal Consiglio d'amministrazione dell'Istituto fra gli esperti in materia tecnico-aeronautica.

E' membro di diritto il direttore centrale dell'Istituto.

Il Comitato tecnico aeronautico elegge fra i suoi membri il proprio presidente.

Il presidente dell'Istituto potrà aggregare al Comitato tecnico aeronautico esperti di particolare competenza in materie attinenti all'attività dell'Istituto.

b) *Convocazione del Comitato tecnico aeronautico.*

Il Comitato tecnico aeronautico è convocato dal suo presidente su richiesta del presidente dell'Istituto.

c) *Compiti.*

Il Comitato tecnico aeronautico si pronuncia sugli schemi dei regolamenti tecnici dell'Istituto e sulle modifiche a quelli vigenti, nonchè sulle questioni di ordine tecnico, sottoposte al suo esame dal Consiglio di amministrazione o dal Comitato direttivo. In caso di parità prevale il voto del presidente.

d) *Validità delle deliberazioni.*

Le deliberazioni del Comitato tecnico aeronautico sono valide con la presenza della maggioranza dei membri che lo compongono.

e) *Durata in carica dei membri del Comitato tecnico aeronautico.*

I membri del Comitato tecnico aeronautico durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati; in caso di vacanza la sostituzione avviene per il residuo del quinquennio.

Art. 14.

*Della Direzione centrale.*

La Direzione centrale ha sede in Roma.

*Compiti.*

Dirige tutti i servizi tecnici ed amministrativi dell'Istituto secondo le norme del regolamento dei servizi.

Art. 15.

*Gli organi periferici dell'Istituto.*

Gli organi periferici dell'Istituto sono:

*a*) le direzioni territoriali;

*b*) gli uffici e le agenzie in Italia, nei territori dell'Africa italiana e nei Possedimenti;

*c*) gli uffici e le agenzie all'estero.

Le sedi e le circoscrizioni dei suddetti organi sono determinate dal Comitato direttivo, secondo i bisogni dell'Istituto. L'istituzione di nuovi organi periferici è però soggetta all'approvazione del Ministero dell'aeronautica e del Ministero delle finanze quando comporti necessità di varianti nella consistenza numerica del personale fissata dal regolamento di cui al successivo art. 19.

*Compiti.*

Gli organi periferici provvedono ai servizi esecutivi dell'Istituto specificati nel regolamento dei servizi.

Art. 16.

*Assegni al presidente ed ai membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato tecnico aeronautico.*

Gli assegni da corrispondersi sul bilancio dell'Istituto al presidente sono stabiliti con decreto del Ministro per l'aeronautica di concerto con quello per le finanze.

I membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato tecnico aeronautico hanno diritto solo alle medaglie di presenza per le adunanze e al rimborso delle spese di viaggio qualora risiedano in luogo diverso da quello ove tali adunanze si tengono.

Art. 17.

*Bilanci - Entrate dell'Istituto - Collegio dei revisori dei conti.*

a) *Bilanci.*

L'esercizio finanziario dell'Istituto va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio preventivo è sottoposto all'approvazione del Consiglio di amministrazione nella sessione autunnale; quello consuntivo nella sessione di primavera. Il bilancio di previsione deve essere approvato, quello consuntivo ratificato dal Ministero dell'aeronautica.

b) *Entrate dell'Istituto.*

Le entrate dell'Istituto sono costituite:

dai proventi patrimoniali;

dai proventi per le operazioni di competenza dell'Istituto;

da contributi dello Stato;

da proventi eventuali.

La misura dei contributi dello Stato è stabilita dal Ministero concedente, di concerto col Ministero delle finanze.

c) *Collegio dei revisori dei conti.*

Il controllo sulla gestione contabile, amministrativa e finanziaria dell'Istituto è esercitato dal Collegio dei revisori dei conti i quali durano in carica tre anni.

I revisori dei conti sono:

*a*) tre effettivi: uno nominato dal Ministro per le finanze, uno dal Ministro per l'aeronautica; ed uno dal presidente della Corte dei conti fra il personale della magistratura;

*b*) tre supplenti: uno nominato dal Ministro per le finanze, uno dal Ministro per l'aeronautica ed uno dal presidente della Corte dei conti fra il personale della magistratura.

Essi possono in ogni tempo, sia collegialmente, sia singolarmente, esaminare i libri contabili, procedere a verifica di cassa, e chiedere informazioni sulla gestione dell'Istituto al Comitato direttivo.

Possono assistere alla riunione del Consiglio d'amministrazione.

Il bilancio di previsione e quello consuntivo devono essere comunicati al Collegio dei revisori dei conti in tempo utile, prima delle riunioni nelle quali dovranno essere sottoposti all'approvazione del Consiglio d'amministrazione. Il Collegio dei revisori esamina i bilanci e li restituisce al Comitato direttivo, insieme con una relazione al Consiglio d'amministrazione. Le eventuali spese di missione spettanti ai revisori per l'espletamento del loro compito sono a carico dell'Istituto.

Art. 18.

*Locali per la sede della Presidenza e degli uffici.*

I locali occorrenti per la sede dell'Istituto in Roma sono forniti dal Ministero dell'aeronautica nei limiti delle disponibilità esistenti negli stabili demaniali che ha in uso. Il Ministro per l'aeronautica di concerto con quello per le finanze, determinerà il canone di affitto che l'Istituto deve corrispondere all'Erario per l'occupazione dei locali di cui al precedente comma.

Art. 19.

*Dei regolamenti dell'Istituto.*

Con decreto del Ministro per l'aeronautica di intesa con quello per le finanze, verranno approvati:

1) *Il regolamento dei servizi* che determina:

a) l'organizzazione dei servizi centrali e periferici dell'Ente;

b) il funzionamento dei servizi stessi.

2) *Il regolamento del personale* che determina:

a) l'organico e lo stato giuridico del personale centrale e periferico con le relative norme di assunzione del personale stesso;

b) il trattamento economico di attività e di quiescenza.

Art. 20.

*Del patrocinio legale.*

Il patrocinio legale degli interessi del Registro aeronautico italiano è affidato all'Avvocatura dello Stato.

*Norme transitorie.*

Restano in vigore fino a sostituzione o aggiornamento, i regolamenti tecnici e le tariffe aeronautiche del Registro italiano navale ed aeronautico (R. I. N. ed A.).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

*Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
*Ministro per l'aeronautica*
MUSSOLINI

---

REGIO DECRETO 5 dicembre 1941-XX, n. 1559.

**Erezione in ente morale della Fondazione « Borsa di studio Arturo Malignani », con sede presso il comune di Udine.**

N. 1559. R. decreto 5 dicembre 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Fondazione « Borsa di studio Arturo Malignani », con sede presso il comune di Udine, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1942-XX*

---

REGIO DECRETO 8 dicembre 1941-XX, n. 1560.

**Istituzione di un Regio consolato di 1ª categoria in Salisburgo.**

N. 1560. R. decreto 8 dicembre 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene istituito un Regio consolato di 1ª categoria in Salisburgo.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1942-XX*

---

REGIO DECRETO 22 gennaio 1942-XX, n. 8.

**Aumento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi 21 gennaio 1929-VII, n. 67;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

A decorrere dal 1° febbraio 1942-XX il prezzo di vendita al pubblico dei seguenti tipi di tabacchi lavorati nazionali è modificato come segue:

| | Per chilogrammo | | | |
|---|---|---|---|---|
| *Tabacchi da fiuto*: | | | | |
| Superiori | da L. | 80 | a L. | 100 |
| 1ª Qualità | » | 60 | » | 75 |
| 2ª Qualità | » | 40 | » | 50 |
| *Trinciati per sigarette*: | | | | |
| Serraglio | » | 380 | » | 450 |
| Sceltissimo | » | 340 | » | 400 |
| Scelto | » | 280 | » | 320 |
| Fino | » | 180 | » | 220 |
| Macedonia | » | 250 | » | 280 |
| Maryland | » | 200 | » | 230 |
| Dalmazia | » | 200 | » | 230 |
| 1ª Qualità dolce | » | 170 | » | 200 |
| *Trinciati per pipa*: | | | | |
| Superiore « Italia » | » | 180 | » | 220 |
| 1ª Qualità spuntature | » | 110 | » | 140 |
| 1ª Qualità forte | » | 100 | » | 125 |
| 2ª Qualità comune | » | 77 | » | 100 |
| 3ª Qualità comune | » | 60 | » | 65 |
| *Sigari*: | | | | |
| Impero | » | 700 | » | 900 |
| Cavour | » | 600 | » | 800 |
| Regalia | » | 600 | » | 760 |
| Firenze | » | 500 | » | 600 |
| Bismark | » | 400 | » | 520 |
| Makallè | » | 400 | » | 460 |
| Medianito | » | 340 | » | 400 |
| Trento | » | 320 | » | 360 |
| Minghetti | » | 300 | » | 340 |
| Brasile | » | 200 | » | 240 |
| Ungheresi corti | » | 140 | » | 160 |
| Trieste | » | 340 | » | 400 |
| Madera | » | 240 | » | 300 |
| Toscani e mezzi toscani attenuati | » | 240 | » | 280 |
| Toscani e mezzi toscani superiori | » | 180 | » | 200 |
| Virginia | » | 200 | » | 220 |
| Napoletani | » | 180 | » | 200 |
| Toscani e mezzi toscani comuni | » | 160 | » | 180 |

| | Per chilogrammo |
|---|---|
| *Sigaretti:* | |
| Branca | da L. 260 a L. 280 |
| Dama | » 220 » 260 |
| Avana | » 200 » 240 |
| Roma | » 140 » 160 |
| *Sigarette:* | |
| Savoia | » 650 » 800 |
| Orientali | » 600 » 700 |
| Sovrana | » 550 » 650 |
| Eneo | » 500 » 600 |
| Colombo | » 500 » 600 |
| Principe di Piemonte | » 480 » 560 |
| Regina | » 470 » 550 |
| Regina Iride | » 470 » 550 |
| Cirene | » 450 » 500 |
| Serraglio | » 450 » 500 |
| Mentola | » 420 » 500 |
| Macedonia Extra | » 420 » 460 |
| Eva | » 400 » 450 |
| O. N. D. | » 370 » 420 |
| Gloria | » 350 » 400 |
| Tipo Esportazione | » 320 » 380 |
| Giuba | » 300 » 360 |
| Giuba con filtro | » 350 » 375 |
| Tre Stelle | » 300 » 350 |
| Tre Stelle con filtro | » 350 » 375 |
| A. O. I. | » 280 » 320 |
| Macedonia | » 260 » 300 |
| Stadio | » 260 » 300 |
| Maryland | » 220 » 250 |
| Nazionali | » 220 » 250 |
| Moresca | » 190 » 220 |
| Indigene | » 160 » 180 |
| Popolari | » 120 » 150 |

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1942-XX*
*Atti del Governo, registro 441, foglio 94.* — MANCINI

---

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1942-XX.
**Aumento del prezzo di vendita al pubblico dei prodotti derivati del tabacco.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi 21 gennaio 1929-VII, n. 67;
Sentito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Decreta:

A decorrere dal 1° febbraio 1942-XX il prezzo di vendita al pubblico dei seguenti tipi di prodotti derivati del tabacco è modificato come segue:

| | |
|---|---|
| *Estratto di tabacco superiore:* | |
| Bottiglie da Kg. 1 | da L. 8 — a L. 9 — |
| Latte » 1 | » 7,50 » 8,50 |
| » » 2 | » 14 — » 16 — |
| » » 5 | » 34 — » 38 — |
| » » 10 | » 66 — » 72 — |
| » » 25 | » 160 — » 175 — |
| *Estratto di tabacco normale:* | |
| Bottiglie da Kg. 1 | » 7 — » 8 — |
| Latte » 1 | » 6,50 » 7,50 |
| » » 2 | » 12,50 » 14 — |
| » » 5 | » 30 — » 33 — |
| » » 10 | » 58 — » 63 — |
| » » 25 | » 140 — » 150 — |
| *Solfato di nicotina:* | |
| al 50 % in volume in barattoli da litri 0,200 | » 13 — » 14 — |
| al 50 % in volume in latte da litri 1 | » 55 — » 60 — |
| al 25 % in volume in barattoli da liri 0,200 | » 6,60 » 7 — |
| al 25 % in volume in latte da litri 1 | » 27,50 » 30 — |
| *Sapone alla nicotina:* | |
| in pezzi da Kg. 0,100 | » 1,25 » 1,50 |
| » » 0,200 | » 2,50 » 3 — |
| » » 0,500 | » 5 — » 6 — |
| *Saponette alla nicotina profumate in pezzi da Kg. 0,100* | » 1,50 » 2 — |
| *Insetticida Monital:* | |
| Latte da Kg. 0,500 | » 4,20 » 5 — |
| » » 1 — | » 8,20 » 9,50 |
| » » 2 — | » 16 — » 18 — |
| » » 5 — | » 40 — » 43 — |
| » » 10 — | » 78 — » 83 — |
| » » 25 — | » 190 — » 200 — |
| *Polvere insetticida:* | |
| Sacchine da K. 10 | » 20 — » 25 — |

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 gennaio 1942-XX

*Il Ministro*: DI REVEL

(403)

---

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1942-XX.
**Aumento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali di produzione diversa dal Monopolio e dei tabacchi lavorati esteri.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 6 agosto 1926-IV, n. 1640;
Visto l'art. 56 della legge organica sul monopolio dei dei sali e dei tabacchi 21 gennaio 1929-VII, n. 67;
Sentito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Decreta:

A decorrere dal 1° febbraio 1942-XX il prezzo di vendita al pubblico dei seguenti tipi di tabacchi lavorati di produzione diversa dal Monopolio o di produzione estera è modificato come segue:

| | |
|---|---|
| *Società T.E.M.I. - Rodi:* | |
| Sigarette Rodi | da cent. 50 a cent. 60 ciascuna |
| » Jenice | » » 54 » 64 » |
| *Manifattura Tabacchi Orientali - Zara:* | |
| Sigarette Faro 222 | da cent. 52 a cent. 62 ciascuna |
| » Zara | » 52 » 62 » |

*Soc. An. Manifattura Zaratina - Zara:*

| | | |
|---|---|---|
| Sigarette Samos Export . . . | da cent. 56 a cent. 66 ciascuna |
| » Calypso . . . . . | » 54 » 64 » |

*Monopolio Ungherese - Budapest:*

| | |
|---|---|
| Sigarette Stambul . . . . | da cent. 60 a cent. 75 ciascuna |
| » Coronitas . . . . | » 60 » 75 » |
| » Zenit . . . . . . | » 60 » 75 » |
| Sigari Trabucos . . . . . . | da L. 2 — a L. 2,50 ciascuno |

*Naaml Venn A Batschari S. Berna:*

| | |
|---|---|
| Sigarette Mercedes . . . . . | da cent. 60 a cent. 75 ciascuna |
| » Tacos . . . . . . | » 60 » 75 » |
| » Tufuma . . . . . | » 60 » 75 » |

*Ed. Laurens (Le Kedivè Ginevra):*

| | |
|---|---|
| Sigarette Xanthia Bridge . . | da cent. 60 a cent. 75 ciascuna |
| » Salambo . . . . . | » 61 » 76 » |
| » Kedivè fine n. 15 . | » 70 » 85 » |
| » Prince de Monaco . | » 85 a L. 1 — » |
| » Surfine petite . . . | » 95 » 1,10 » |
| » Darling . . . . . | da L. 1,15 » 1,30 » |
| » Royal Derby . . . | » 1,15 » 1,30 » |

*Madhèn - Zurigo:*

| | |
|---|---|
| Sigarette Madhèn verdi . . | da cent. 60 a cent. 75 » |
| » Madhèn 44 . . . | » 60 » 75 » |

*Turmac Zurigo:*

| | |
|---|---|
| Sigarette Turmac Rouge . . | da cent. 60 a cent. 75 ciascuna |

*Waldorf Astoria - Zurigo:*

| | |
|---|---|
| Sigarette Hygis n. 1 verde | da cent. 60 a cent. 75 ciascuna |

*H.F. PHF. Reemtsma Altona Bahrenfleld:*

| | |
|---|---|
| Sigarette Sorte R. 6 . . . . | da cent. 60 a cent. 75 ciascuna |

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 gennaio 1942-XX

*Il Ministro*: Di Revel

(402)

---

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 2 gennaio 1942-XX.

**Conferma in carica del presidente dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, con sede in Torino; nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma e conferma in carica del presidente dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari.**

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e successive modificazioni;

Veduto il decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduti gli statuti dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, con sede in Torino; dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma e dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Decreta:

1) Il conte cav. di gr. cr. ing. Adriano Tournon, Senatore del Regno, è confermato presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, con sede in Torino, per il biennio 1942-1943.

2) Il principe don Francesco Chigi della Rovere e il cav. di gr. cr. avv. Luigi Maggioni sono nominati rispettivamente presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, per il biennio 1942-1943.

3) Il comm. avv. Giuseppe Abozzi è confermato presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari, per il biennio 1942-1943.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 gennaio 1942-XX

MUSSOLINI

(396)

---

DECRETO DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LE FABBRICAZIONI DI GUERRA, 28 gennaio 1942.

**Blocco e requisizione di manufatti di rame.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER LE FABBRICAZIONI DI GUERRA

Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1935-XIII, n. 1374, convertito in legge 27 dicembre 1935-XIV, n. 2384, nonchè il decreto 23 settembre 1935-XIII del DUCE del Fascismo, Capo del Governo che danno facoltà al Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra (ora Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra) di disciplinare l'approvvigionamento delle materie prime necessarie agli stabilimenti che esplicano attività inerenti alle fabbricazioni di guerra;

Visto il R. decreto 18 agosto 1940-XVIII, n. 1741, che approva il testo delle norme per la disciplina delle requisizioni;

Vista la legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, contenente disposizioni penali relative alla produzione, all'approvvigionamento ed al consumo di merci, servizi ed altre prestazioni;

Ritenuta la necessità di bloccare e requisire, nell'interesse delle fabbricazioni di guerra, determinati manufatti di rame;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono bloccati a disposizione del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra i sottoelencati manufatti di rame, nuovi od usati, appartenenti ad industriali, artigiani, commercianti, e da essi prodotti o detenuti per la vendita al pubblico:

*a)* utensili da cucina, e qualsiasi altro manufatto mobile di uso famigliare, quali conche e mestoli per acqua, caldaie da bucato e per mangime del bestiame, bracieri, paioli di ogni genere, vassoi, brocche, scaldini e simili;

*b)* caldaie ad uso industriale o commerciale (per cottura di salumi o frattaglie, di vini o mosti, per l'industria casearia o conserviera, e simili);

*c)* tutti i manufatti nuovi di cui alle lettere *a)* e *b)* in corso di lavorazione.

**Art. 2.**

Entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto deve essere fatta denuncia dei manufatti di cui all'articolo precedente all'Ufficio staccato del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra presso l'Ente Distribuzione Rottami in Milano, corso Littorio, 10, su carta semplice, possibilmente intestata, e con lettera raccomandata.

Nella denuncia devono indicarsi, distintamente per le tre categorie, il peso complessivo lordo dei manufatti, compresi cioè manici, bordi ed altri accessori di metallo diverso dal rame, nonchè il nome ed il domicilio del denunciante.

**Art. 3.**

Tutti i materiali da denunciare devono essere tenuti a disposizione del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, restandone il detentore depositario, con tutti gli obblighi e a tutti gli effetti di legge, dal giorno della entrata in vigore del presente decreto.

Essi verranno requisiti in proprietà a partire dalla scadenza del termine per la denuncia, con le modalità di cui agli articoli seguenti.

**Art. 4.**

L'ordine di requisizione è notificato personalmente ai detentori che abbiano denunciato i manufatti, a sensi dell'articolo 2.

Viene anche affisso in pubblico, mercè manifesto contenente il testo integrale del presente decreto, per coloro che non ricevano l'ordine personale o che, trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 1, abbiano omessa la denuncia; salva, in questo caso, l'applicazione delle pene stabilite nell'articolo 9.

**Art. 5.**

La requisizione viene eseguita dall'Ente Distribuzione Rottami con sede in Milano (ENDIROT) che provvede alla notifica dell'ordine di requisizione.

I Comuni, su richiesta dell'Ente, provvedono all'affissione del manifesto.

**Art. 6.**

Entro tre giorni dalla notifica dell'ordine di requisizione o dalla data di affissione del manifesto al pubblico, i detentori dei manufatti indicati nell'art. 1 devono effettuarne la consegna all'Ente Distribuzione Rottami.

**Art. 7.**

L'Ente Distribuzione Rottami provvede al ritiro ed all'acquisto dei manufatti di rame mediante ditte da esso designate su proposta della Federazione nazionale commercianti ferro, metalli e macchine (Fedemetalli).

I raccoglitori delle varie ditte sono muniti, a cura della Fedemetalli, di apposita tessera di riconoscimento.

**Art. 8.**

Il prezzo di requisizione dei manufatti di cui all'articolo 1, siano essi nuovi od usati, completi od incompleti, è quello stabilito dal Ministero delle corporazioni con circolare P. 793 del 1° giugno 1940-XVIII, in lire 20 al chilogramma.

L'importo viene dai raccoglitori immediatamente corrisposto e s'intende per merce di peso netto, cioè con esclusione di manici, bordi, chiodi e quant'altro non sia di rame; tali materiali non di rame debbono essere ceduti, al prezzo ufficiale del listino del Ministero delle corporazioni, agli stessi raccoglitori.

Questi rilasciano altresì agli interessati ricevuta scritta dei materiali requisiti con indicazione della indennità ad essi pagata.

**Art. 9.**

Coloro che violano le norme del presente decreto, sono puniti a termini della legge 8 luglio 1941-XVIII, n. 645.

**Art. 10.**

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 gennaio 1942-XX

*Il Sottosegretario di Stato*: FAVAGROSSA

(407)

# PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

## MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, con nota in data 26 gennaio 1942-XX, ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 novembre 1941-XX, n. 1494, riguardante le variazioni matricolari da iscriversi sullo stato di servizio degli ufficiali del Regio esercito richiamati alle armi durante lo stato di guerra.

(385)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.